

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

servizio triennale di manutenzione ordinaria della recinzione metallica e ripristino delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti, articolato in nr.2 lotti.

(ultimo aggiornamento il 31 luglio 2012)

1. *Quesito:*

Si fa riferimento alle categorie OS6 e OS12, ma quale delle due è prevalente?

Trattasi di un bando relativo ad un appalto di servizi ove non è previsto il possesso di categoria SOA bensì di particolari requisiti di capacità economica e tecnica precisati nel Disciplinare di gara.

2. *Quesito:*

Relativamente alla gara in oggetto, per la partecipazione alla procedura di cui in epigrafe, si vuole chiedere chiarimenti in ordine ai punti qui esposti: nel disciplinare di gara a pag. 8 nell'ambito del punto 7.3, con riferimento a quanto richiesto al punto 7.2 lett c) si parla solo di "servizi", contrariamente a quanto indicato in altre parti del disciplinare, dove si parla sempre di "servizi/lavori".

Al riguardo si vuole quindi chiedere:

la qualificazione deve essere dimostrata sia per servizi che per lavori analoghi a quelli oggetto di gara, ovvero solo per servizi o solo per lavori analoghi a quelli oggetto di gara?

Nel caso la qualificazione riguardasse sia servizi e sia lavori, in che misura deve essere dimostrata detta qualificazione per gli uni e per gli altri? In altri termini, quanta qualificazione devo dimostrare per servizi e quanta per lavori?

Con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla procedura di selezione qui in interesse è ammessa, quale forma di partecipazione, l'associazione per cooptazione? In caso affermativo quale disciplina trova applicazione?

La qualificazione può riguardare sia servizi che lavori. A pagina 8, nell'ambito del punto 7.3, ove è presente il riferimento a "servizi" deve intendersi anche il riferimento a "lavori". La capacità economica richiesta di cui al punto 7.2 lett. c), ossia il fatturato specifico, è volta ad individuare soggetto con esperienza nelle prestazioni oggetto dell'appalto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica in appalto di lavori o servizi.

L'associazione per cooptazione è ammessa e disciplinata dall'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010.

3. Quesito:

Requisito punto 7.2 capacità economica-finanziaria, fatturato specifico: nel caso di un lavoro pluriennale a dimostrazione del possesso fa fede la data della fattura o il SAL di riferimento? Per servizi di modesta entità può far fede la fattura vistata dall'Ente o serve opportuna dichiarazione?

A fini della dimostrazione del possesso rileva la data di esecuzione della prestazione, indifferentemente dalla data di produzione del documento attestante l'avanzamento lavori o la regolare esecuzione della prestazione medesima.

In caso di servizi di modesta entità, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare di gara, fa fede la fattura vistata dall'Ente.

Requisito punto 7.3 capacità tecnica e professionale: anche in questo caso a fronte di un lavoro pluriennale fa fede la competenza annuale nel SAL o la totalità del contratto?

Ciò che fa fede è l'avvenuta esecuzione delle prestazioni nel periodo di riferimento richiesto per la comprova del requisito. In caso di lavoro pluriennale verranno considerate le prestazioni eseguite nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.

4. Quesito:

Volendo partecipare per entrambi i lotti il plico di spedizione deve essere unico? Se sì, al suo interno devono esserci una busta documentazione e due buste offerta?

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti il plico dovrà essere unico e, all'interno del medesimo, dovranno essere inserite una busta contenente la documentazione amministrativa e due buste ciascuna contenente l'offerta economica riferita al singolo lotto.

5. Quesito:

E' possibile presentare un unico plico per entrambi i lotti, e quindi un'unica "busta A con Documentazione Amministrativa" e due "Buste B per le Offerte Economiche"? Per la cauzione provvisoria bisogna fare 2 polizze, una per ogni singolo lotto oppure è possibile fare un'unica polizza con l'intero importo e ovviamente però specificare i due oggetti?

Si veda la risposta al quesito precedente.

E' possibile presentare sia due distinte polizze riferite ai due lotti sia una sola polizza con l'indicazione di entrambi i lotti.

6. Quesito

La scrivente intende partecipare per entrambi i lotti, pertanto chiede:

- 1) La documentazione amministrativa deve essere unica?
- 2) Con riferimento al punto 7.2 del disciplinare lettera b) il fatturato globale deve essere superiore ad euro 3.000.000,00?
- 3) Con riferimento al punto 7.2 del disciplinare lettera c) il fatturato specifico deve essere superiore ad euro 2.000.000,00?
- 4) Con riferimento al punto 7.3 del disciplinare lettera a) il "regolare esecuzione" deve essere superiore ad euro 200.000,00? Basta un solo contratto, lavoro svolto di importo superiore a 200.000,00 euro?
- 5) Le polizze devono essere due o ne basta una con l'importo totale dei lavori?
- 6) Gli avcp devono essere due?
- 7) I plichi vanno suddivisi nel seguente modo: un plico contenente tre buste:
 - i. una (solo una) busta A contenente la documentazione amministrativa;
 - ii. nr. due buste (due) una per ogni offerta riferita ad ogni lotto?
(totale 4 buste – plico, busta a – busta b lotto 1 – busta b lotto 2)

Domande 1), 5) e 7): si vedano le risposte fornite rispetto ai quesiti precedenti n. 4 e n. 5.

Domande 2) e 3): la risposta è affermativa.

Domanda 4): in ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di gara ("Pertanto, nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il requisito richiesto al punto a) dovrà corrispondere alla somma dei requisiti dei due lotti per i quali si presenta offerta), per somma dei requisiti dei due lotti devono intendersi due contratti, ciascuno di valore pari ad almeno 100.000,00 euro, regolarmente eseguiti.

Domanda 6): come precisato nel Disciplinare di gara sono richiesti due versamenti a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici.

7. Quesito

Con riferimento alla gara n° 14 di servizi, abbiamo delle riserve per quanto esposto sulle "FAQ" del sito, in particolare al quesito 6 ed alla VS risposta.

Il disciplinare cita:

(" nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il requisito richiesto al punto a) dovrà corrispondere alla somma dei requisiti dei due lotti per i quali si presenta offerta")

La somma dei due lotti è riferita ad una somma economica come per i requisiti 7.2 b e c, **PERTANTO SE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN SOLO LOTTO OCCORRE UN LAVORO ESEGUITO DI 100.000 EURO, PER ENTRAMBI I LOTTO NE BASTA UNO DI 200.000 EURO E NON 2 CONTRATTI.**

Pertanto si chiede di poter partecipare alla gara e ad entrambi i lotti dimostrando un solo contratto (uno solo) di importo pari al doppio del requisito richiesto , e cioè contratto per lavori analoghi non inferiore a 200.000 euro, si ribadisce quanto scritto nel disciplinare:

“nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il requisito richiesto al punto a) dovrà corrispondere alla somma dei requisiti dei due lotti per i quali si presenta offerta”

Punto a: regolare esecuzione di almeno un contratto pari ad euro 100.000,00

Sembra ovvio che la somma dei requisiti deve essere “ almeno un contratto di 200.000 euro” (solitamente si sommano gli importi non i contratti)

Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica riferita ad un lotto viene richiesto di aver eseguito regolarmente almeno un contratto per un valore pari ad euro 100.000,00: ciò al fine di avere garanzia riguardo la capacità organizzativa complessiva (dotazione di attrezzatura, personale, esperienza) del concorrente in relazione ad un appalto con caratteristiche simili a quelle della commessa in oggetto.

Premesso quanto sopra, deve essere evidenziato che l'appalto è stato suddiviso in due lotti per esigenze di carattere organizzativo che prevedono la possibilità che i due soggetti aggiudicatari dei rispettivi lotti siano chiamati ad eseguire contemporaneamente le prestazioni previste.

Conseguentemente, qualora l'aggiudicatario si riveli essere unico per entrambi i lotti, costui è chiamato a possedere in misura doppia quella capacità organizzativa complessiva che gli è necessaria per poter gestire contemporaneamente le prestazioni richieste per i due lotti.

Pertanto, la richiesta del Disciplinare di gara non può che intendersi nella dimostrazione di aver regolarmente eseguito nr. 2 contratti distinti, di importo pari ad euro 100.000,00 almeno ciascuno, poiché in tal modo si ritiene soddisfatta la capacità organizzativa complessiva richiesta.

Del resto, trattandosi di requisito tecnico, e non economico, il requisito consiste nell'aver correttamente eseguito un contratto per ciascun lotto, per un determinato importo; sommare gli importi richiesti per ciascun lotto, in maniera analoga a quanto previsto per i requisiti economici di fatturato globale e specifico, condurrebbe a snaturare la finalità stessa del requisito tecnico rendendolo non distinguibile da quello economico.

8. Quesito

Al punto 1 della dichiarazione generale c'è la seguente dichiarazione:

m-ter) che, qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

non essendo vittima dei reati di cui sopra la dichiarazione può essere modificata nel seguente modo:

m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?

Partecipando in ATI da costituire con due imprese delle quali una è proprietaria della maggioranza del capitale della seconda, è corretto da parte di tutte e tre le imprese dichiarare quanto segue:

m-quater) l'inesistenza, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

a tal fine dichiara: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; - vedi busta allegata;

e alleghiamo tre buste sigillate (una per ogni impresa) con la specifica della partecipazione al capitale e formulazione dell'offerta unica?

Pur essendo la lettera m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 testo di legge vigente così come scritto (ovverosia non prevedendo una forma alternativa di dichiarazione), è ammissibile che, in caso di assenza della condizione di vittima rispetto ai reati in esso citati, la dichiarazione possa essere resa al negativo così come prospettato.

La dichiarazione di controllo o relazione di fatto di cui alla lettera m-quater dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 attiene alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento di più soggetti in maniera distinta: in tal caso, infatti, è necessario appurare che le offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Trattandosi, nel caso di specie, di partecipazione in ATI delle tre imprese la dichiarazione di cui alla lettera m-quater) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa con riferimento a eventuali situazioni di controllo o relazioni di fatto con soggetti terzi rispetto al concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dall'odierno testo dell'art. 38, comma 2, non è richiesto l'inserimento di alcuna busta ulteriore nel plico di gara.